

DELIBERAZIONE N. 710 DEL 02/08/2019	
OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE TRA GLI IFO ED IL CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS	
Esercizi/o . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni	STRUTTURA PROPONENTE UOC A.A.G.G. e Legale Il Dirigente Responsabile Fabio Andreasi Bassi Responsabile del Procedimento Salvatore Spina L'Estensore Anna Maria Pollioni Proposta n° DL-635-2019
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 02/08/2019 IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 01/08/2019 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 30/07/2019 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 31/07/2019 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - convenzione tirocini humanitas pag.3	

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

- Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- Visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25 marzo 1998
- Premesso che con nota del 05.06.2019, il Consorzio Universitario Humanitas di Roma ha chiesto di stipulare con gli IFO una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari;
- Visto il parere favorevole della Direzione Sanitaria espresso con nota del 24.06.2019;
- Visto il parere favorevole del Direttore della Fisiopatologia Cutanea e Centro di Metabolomica dell'Istituto Dermatologico San Gallicano espresso con nota del 17.06.2019;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Psicologia espresso con nota del 25.06.2019;
- Ritenuto pertanto, poter stipulare la convenzione di cui trattasi;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990,

n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare una convenzione tra gli I.F.O. ed il Consorzio Universitario Humanitas di Roma alle condizioni tutte descritte nello schema allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la suddetta convenzione avrà la durata di 3 anni, con possibilità di proroga, su richiesta da far pervenire almeno due mesi prima della scadenza.

La UOS Formazione curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE TRA GLI IFO ED IL CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Ripa di Meana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE
(Ai sensi del Decreto srgserzgzsdgd del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento e vista la vigente normativa regionale in materia)

TRA

Il **CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS** con sede in Roma, Via della Traspontina 21, CAP 00193, codice fiscale 97693770584 P.IVA 12310971002 d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Prof.ssa Carmela Di Agresti, nata a Altavilla Silentina (SA) il 6/7/1938

E

Gli **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** con sede legale in via Elio Chianesi, 53 00144, Roma, C.F.02153140583, P.IVA 01033011006 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentati dal Direttore Generale, Dr. Francesco Ripa di Meana, nato a Roma il 02.05.1951

PREMESSO CHE

- il *Soggetto promotore* gestisce, in convenzione con il Dipartimento Scienze Umane dell'Università Lumsa di Roma, Master Universitari negli ambiti disciplinari della Psicologia, Psicodiagnostica, Neuropsicologia, Psicopedagogia, Scienze sociali e Medicina Estetica;
- i suddetti Master hanno una durata di 1.500 ore e prevedono lo svolgimento di 325 ore di tirocinio formativo presso strutture pubbliche o private che operano nei su menzionati ambiti disciplinari;
- il *Soggetto promotore* è interessato a stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati che operano nei suddetti ambiti disciplinari per permettere lo svolgimento del tirocinio ai propri allievi;
- che il *Soggetto promotore* rientra tra i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, della legge 24 giugno 1997 n. 196 che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche.
- che il *Soggetto ospitante* svolge attività diagnostiche, cliniche e riabilitative nell'ambito dell'area disciplinare della *Psicologia* con proprio personale specializzato ed è disponibile a stipulare una Convenzione con il Consorzio per lo svolgimento del tirocinio dei suoi Allievi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 - Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.



2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni relative alla copertura per infortuni e responsabilità civile.

4. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- Comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.

2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

4. Il soggetto promotore può, su richiesta del soggetto ospitante, mettere a disposizione la biblioteca e il materiale didattico per l'aggiornamento dei tutori e dei responsabili aziendali e può consentirne la partecipazione a seminari integrativi dei corsi.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.

4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

5. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 6 -Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata di anni/mesi 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 8 - Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

Roma, .

Il Soggetto promotore:

Consorzio Universitario Humanitas

Prof.ssa Carmela Di Agresti

Presidente e Rappresentante Legale

Il Soggetto ospitante:

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Dr. Francesco Ripa di Meana

Direttore Generale e Rappresentante Legale

